

(N. 889)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1955

Modifiche alle norme speciali
per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 124 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, prevede la divisione degli isolati creati dal piano regolatore nella città di Messina (opera dipendente dal terremoto del 1908), in comparti che vengono a costituire unità fabbricabili.

Per l'assegnazione di tali comparti, qualora i proprietari dei beni in essi compresi non abbiano fatto constatare il loro accordo per il

regolamento dei diritti di proprietà, il comune di Messina, determinato il valore dell'area, può indire, a richiesta sia pure di un solo proprietario, una gara per l'aggiudicazione dell'intero comparto.

A tale gara debbono essere invitati, a norma dell'articolo 128 del medesimo testo unico, tutti i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto.

Nel caso che non si addivenga ad una assegnazione per deserzione o decadenza, il Comune deve indire una seconda gara, alla quale possono concorrere i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano di edifici nell'ambito del piano regolatore di Messina, oltre ai proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore (articolo 130).

Le limitazioni, imposte dall'articolo 128 derivano da quanto prescritto dall'articolo 205 del medesimo testo unico che stabiliva l'altezza massima degli edifici da costruire in metri 10, comprendenti, quindi, non più di due piani.

Quest'ultima norma venne modificata dall'articolo 10 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105 (Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite

da terremoti) il quale ammette nelle località sismiche di 1^a categoria la costruzione di edifici con un massimo di altezza di metri 16 per le strade in piano e metri 17,50 per quelle in pendio, restando fissato in non più di 4 il numero dei piani (compreso il piano terreno) dei nuovi edifici, salvo deroghe concedibili, caso per caso, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In conseguenza di ciò, sono rimasti, finora, ingiustamente esclusi dalla gara per l'assegnazione di un comparto numerosi proprietari.

Tenuto conto della contraddizione delle norme in vigore e del fatto che nella città di Messina, da accertamenti eseguiti risultano ancora da assegnare 474 comparti, è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito dal seguente:

« Con avviso da pubblicare a norma dell'articolo 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni, esclusi i cantinati, compresi nel comparto, i quali versino una

cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese di gara ».

Art. 2.

L'articolo 130 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, è sostituito dal seguente:

« Ove non si addivenga ad una assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, una seconda gara, nelle forme della prima, fra i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'articolo 123 ».